

CITTADINI IN COMUNE PER COLLESALVETTI



Al Sindaco di Collesalveti Adelio Antolini

Al presidente del Consiglio Comunale di Collesalveti Enrico Frontini

MOZIONE

Integrazione e attuazione del “Regolamento per l'affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali”

VISTO

Articolo 112 Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) «Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».

Articolo 90 “Disposizione per l’attività sportiva dilettantistica” COMMA 24. (L.289/2002) “l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive senza fini di lucro”

Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi". Di cui in particolare al CAPO IV “Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali” si trovano Art. 14 - Soggetti affidatari comma 1 “Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.” E comma 2 “L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.” E l’art 15 –Regolamento attuativo locale in cui si sottolinea l’importanza di rispettare il criterio dell’utilizzo “dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati” e della “garanzia di imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti [...], che ne facciano richiesta all'affidatario” e inoltre una “durata dell’affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell’impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l’avvicendamento dei soggetti affidatari”.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 5 luglio 2016, n. 42/R che regola “i requisiti gestionali, igienico- sanitari e di sicurezza, di qualificazione professionale degli operatori, nonché le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone.”

Visto che, in data 03.06.2015, veniva approvato con delibera n.27 del Consiglio Comunale il “**Regolamento per l'affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali**” riportato in **ALLEGATO A**.

Visto che, il gruppo Cittadini in Comune per Collesalveti, ritiene tale regolamento uno strumento valido per consentire una trasparente e egualitaria base su cui porre i futuri bandi per la gestione degli impianti sportivi.

Vista la risposta del 15 Ottobre 2019 prot. 20061 all’interrogazione con risposta in forma scritta del 13 Settembre “palestra comunale “Bruno Verenini” Piazza Don Milani 5 Vicarello” presentata dal gruppo consiliare Cittadini in Comune per Collesalveti in cui il Sindaco afferma che la convenzione per la gestione della palestra “risulta scaduta” e che “è obiettivo di questa amministrazione regolarizzare quanto prima la convenzione scaduta”.

CONSIDERATO

Considerato che gli impianti, derivanti dalla passata denominazione “Cittadella dello sport”: Piscine e Campo di atletica, situati a Collesalveti in via A. Picchi, sono tornati in piena proprietà dell’ente.

Considerato che tali impianti ad oggi, necessitano di una regolamentazione per la gestione chiara e trasparente, mirata alla valorizzazione ed alla piena fruibilità di questi ultimi da parte di cittadinanza e associazioni.

Considerato che, tali impianti ad oggi, non rientrano nell’elenco degli impianti definiti dal Regolamento di cui sopra.

CONSIDERATO INFINE

Che l'assenza di una convenzione di gestione oltre a rappresentare un limite alla partecipazione e alla libera fruizione da parte delle associazioni o privati che avrebbero interesse nell'utilizzo delle strutture pubbliche pone anche un rischio sullo stato di conservazione delle stesse, la sicurezza di chi vi svolge le proprie attività al di fuori di un chiaro regolamento e inoltre un possibile danno per le casse comunali venendo meno eventuali ricavi dall'affidamento del bene pubblico ad un gestore terzo che vi svolge una attività economica.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- Verificare lo stato di gestione degli impianti sportivi comunali e prevedere bandi di assegnazione ad evidenza pubblica per tutte le situazioni in cui le convenzioni di gestione risultassero scadute o assenti.
- Inserire nel vigente **"Regolamento per l'affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali"** tramite opportuna modifica, i due impianti mancanti sopra menzionati, con due voci distinte, nell'articolo 4 comma 1 ai punti "12. Campo di atletica" e "13. Piscine Comunali", nonché di aggiungerle nell'elenco A) del comma 2 del medesimo articolo.
- Considerare l'apposito Regolamento nella stesura dei futuri bandi di gestione degli impianti sportivi comunali.

ALLEGATO “A”



**COMUNE DI COLLESALVETTI
(PROVINCIA DI LIVORNO)**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.06.2015

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	3
ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 - FINALITA'.....	3
ART. 3 - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	3
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	3
TITOLO II – AFFIDAMENTO IN GESTIONE INDIRETTA ATTRAVERSO RAPPORTO DI CONCESSIONE	4
ART. 5 - TIPOLOGIE MODELLI GESTIONALI.....	4
ART. 6 - RISERVA DI UTILIZZO	5
ART. 7 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE	5
ART. 8 - TIPOLOGIA DEI SOGGETTI AFFIDATARI	5
ART. 9 - REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI.....	6
ART. 10 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	6
ART. 11 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE	6
ART. 12 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO	7
ART. 13 - CONTENUTI RAPPORTO DI CONCESSIONE.....	7
ART. 14 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	8
ART. 15 - IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD EDIFICI SCOLASTICI.....	8
TITOLO III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE	8
ART. 16 - TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	8
ART. 17 - CANONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	9
ART. 18 - ACCESSO AGLI IMPIANTI.....	9
ART. 19 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE.....	9
TITOLO IV - RESPONSABILITA’ E CONTROLLI.....	10
ART. 20 - ONERI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI	10
ART. 21 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA	10
ART. 22 - MANUTENZIONE ORDINARIA.....	10
ART. 23 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11
ART. 24 - MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NEGLI IMPIANTI	11
ART. 25 - SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI	11
ART. 26 - PERSONALE ADIBITO ALL’IMPIANTO.....	12
ART. 27 - POLIZZE ASSICURATIVE	12
ART. 28 – MODALITA’ DI CONTROLLO	12
TITOLO V - SOSPENSIONE , REVOCA DELLA CONCESSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO.....	13
ART. 29 - SOSPENSIONE	13
ART. 30 - REVOCA.....	13
ART. 31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	13
ART. 32 - RECESSO.....	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 33 ABROGAZIONE DI NORME ..	14
ART. 34 - NORME TRANSITORIE.....	14

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015 *“Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie - ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”*, le modalità e i criteri di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti dal Comune in uso da terzi secondo la normativa vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi deve improntarsi, in conformità a quanto deve perseguire la pubblica amministrazione, a principi di buon andamento amministrativo, di imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. I soggetti affidatari degli impianti comunali dovranno, infine, attuare la propria attività garantendo l'accesso agli impianti da parte di tutti i cittadini e pari opportunità a tutti, prestando particolare attenzione al rapporto con le Istituzioni scolastiche, quali soggetti deputati all'educazione motoria.

ART. 2 - FINALITA'

1. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa dei cittadini.

ART. 3 - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. In relazione alla rilevanza in ambito sportivo ed al bacino di utenza, gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) **impianti di interesse cittadino**: sono quegli impianti che assolvono a funzioni di interesse generale per il territorio comunale, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare, anche a livelli nazionale e internazionale;
 - b) **impianti di frazione**: sono quegli impianti, non classificati come impianti di interesse cittadino, che per ubicazione e bacino di utenza di riferimento abbiano rilevanza a livello di frazione o comunque a livello infracittadino.
2. Le palestre e gli impianti sportivi ubicati negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche e assimilate. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici e assimilati, sono gli stessi sono considerati impianti sportivi di frazione.
3. La classificazione degli impianti sportivi tra le varie tipologie previste dal presente articolo rileva esclusivamente sotto il profilo politico – amministrativo, per quanto concerne i seguenti aspetti:
 - la determinazione delle modalità di gestione e di affidamento e più precisamente, gli impianti sportivi di frazione sono affidati in via preferenziale a soggetti terzi con radicamento nella frazione in cui è ubicato l'impianto;
 - la relativa politica tariffaria.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono impianti sportivi di proprietà comunale gli impianti di seguito elencati:

1. Campo sportivo Comunale "P. Lami" – Collesalveti Via dei Poggi;
2. Palazzetto dello Sport – Collesalveti;
3. Campo sportivo "Enzo Fagiolini" – Vicarello Via Falaschi, n. 126;
4. Campo sportivo Comunale di Stagno – Stagno Via K. Marx;
5. Campo S. Martino – Parrana San Martino Loc. Parrana San Martino;
6. Campo calcetto Guasticce – Guasticce Via Lopez (calcio);
7. Bocciodromo di Guasticce;
8. Pista ciclistica "Ivo Mancini" – Stagno;
9. Palestra scolastica Marcacci Martano – Collesalveti Via Roma n. 47;
10. Palestra Comunale Vicarello – Via L. da Vinci;
11. Palestra scolastica Scuola Media Marcacci sede staccata – Stagno Via Marchesi, n. 2;

2. In applicazione dei criteri di cui all'art. 4 (*Criteri di classificazione impianti sportivi*) gli impianti sportivi presenti sul territorio del Comune di Collesalveti come individuati al precedente comma sono così di seguito classificati:

A) Impianti sportivi di interesse cittadino:

- Palazzetto dello Sport – Collesalveti;
- Campo sportivo Comunale di Stagno – Stagno Via K. Marx;
- Campo sportivo "Enzo Fagiolini" – Vicarello Via Falaschi, n. 126;
- Pista ciclistica "Ivo Mancini" – Stagno;

B) Impianti sportivi di frazione:

- Campo sportivo Comunale "P. Lami" – Collesalveti Via dei Poggi;
- Campo S. Martino – Parrana San Martino Loc. Parrana San Martino;
- Campo calcetto Guasticce – Guasticce Via Lopez;
- Bocciodromo – Guasticce;
- Palestra scolastica Marcacci Martano – Collesalveti Via Roma n. 47;
- Palestra Comunale Vicarello – Via L. da Vinci;
- Palestra scolastica Scuola Media Marcacci sede staccata – Stagno Via Marchesi n. 2;

TITOLO II – AFFIDAMENTO IN GESTIONE INDIRETTA ATTRAVERSO RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 5 - TIPOLOGIE MODELLI GESTIONALI

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale in economia o mediante affidamento a istituzioni, aziende speciali, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni da essa costituite o partecipate; nei suddetti casi, i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica;
 - b) indirettamente mediante affidamento in uso e gestione a terzi; in tal caso, il gestore si farà carico del rischio operativo e gestionale degli impianti.
2. L'Amministrazione Comunale può, altresì, fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione

imprenditoriale, per la realizzazione/ristrutturazione, con risorse proprie di questi ultimi, di impianti sportivi e per la successiva gestione affidata agli stessi. Tali procedure sono in particolare:

- a) le procedure di costruzione e gestione;
- b) le procedure di finanza di progetto;
- c) le altre procedure previste dalla normativa vigente volte a favorire il partenariato pubblico-privato.

ART. 6 - RISERVA DI UTILIZZO

1. Anche nel caso di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti per lo svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva e/o eventi di tipo culturale/ricreativo.

ART. 7 - INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015, l'affidamento in gestione degli impianti sportivi deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 della Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015, che ne facciano richiesta all'affidatario;
 - d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 14, comma 1 della Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015;
 - e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
 - f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. Ove il Comune non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
3. E' data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata, purchè nel rispetto delle finalità di non perseguire scopi di lucro diretto o indiretto.

ART. 9 - REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari degli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e avere pertanto interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
 - b) perseguire finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - c) aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
 - d) non essere incorse nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - e) non avere posizioni debitorie o contenziosi nei confronti del Comune;
 - f) in caso di società o associazioni sportive dilettantistiche, essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 90 della Legge n. 289 del 2002;
 - g) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 (Codice degli Appalti), in quanto compatibili;

ART. 10 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con procedura aperta.
2. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Responsabile di Servizio di un avviso pubblico di selezione previa adozione, da parte della Giunta, di un atto di indirizzo in cui sono esplicitati i criteri da osservare ai fini della salvaguardia della funzione sociale e sportiva dell'impianto e nel rispetto delle esigenze del territorio in cui è ubicato.
3. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si farà riferimento alla normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi, alle norme contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, in quanto compatibili, e agli eventuali atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale.
4. L'avviso pubblico di selezione contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare in gestione, l'indicazione delle discipline sportive praticabili nello stesso, i soggetti ammessi alla selezione ed i requisiti che gli stessi devono possedere, le garanzie che gli stessi devono presentare, le modalità e i termini di partecipazione, le possibilità di una eventuale sub-concessione, la durata massima prevista ed eventuali possibilità di rinnovo, lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti fra l'Ente proprietario e il gestore e ogni altro elemento ritenuto opportuno in relazione alla singola procedura, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun impianto.

ART. 11 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE

1. La valutazione dei progetti di gestione avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Responsabile di Servizio, che valuterà le offerte secondo criteri quali-

quantitativi fissati dall'avviso pubblico, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

2. La selezione della migliore offerta verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri:
 - a) qualità del progetto di gestione dell'impianto;
 - b) condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione.
3. La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);
 - b) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, esperienza nel settore, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;
 - d) impegno da parte dell'affidatario alla realizzazione di interventi di innovazione e miglioria dell'impianto; in tal caso, si terrà conto della realizzazione di investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.
4. Le condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione sono valutate sulla base del punteggio attribuito in relazione al rialzo offerto per il canone dovuto all'Amministrazione; nel caso in cui sia prevista la realizzazione da parte dell'affidatario di interventi di manutenzione straordinaria, si terrà conto del cronoprogramma dei lavori.

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO

1. L'aggiudicazione e il conseguente affidamento avviene con specifico provvedimento del Responsabile di Servizio, a cui segue la stipula della convenzione secondo quanto indicato nel bando, da integrarsi con quanto proposto dal soggetto aggiudicatario nel progetto.

ART. 13 - CONTENUTI RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione contiene i seguenti elementi:
 - indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
 - la durata prevista ed eventuali possibilità di rinnovo;
 - riserva di accesso gratuito per il Comune e per le Istituzioni scolastiche;
 - riguardo alle tariffe da applicarsi nei confronti degli utilizzatori, obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale sia rispetto ai criteri applicativi che alla misura tariffaria;
 - in materia di canone d'utilizzo, obbligo del gestore a conformarsi a quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
 - identificazione degli oneri a carico del gestore come meglio specificati all'art. 20;
 - identificazione degli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, quali, di norma, la straordinaria manutenzione delle strutture;
 - indicazioni in materia di interventi di migliorie apportate secondo quanto contenuto nell'offerta e rispetto norme vigenti ed adeguamenti impianti;
 - indicazione delle modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
 - obbligatorietà da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione/fidejussione;
 - regolamentazione di eventuali rapporti di sub-concessione;
 - determinazione delle penali in caso di inadempienza;

- modalità di risoluzione e di recesso dal contratto, sia da parte del Comune che da parte dell'affidatario;
 - regolamentazione dell'utilizzo spazi pubblicitari in conformità alla normativa vigente;
 - altri eventuali elementi ritenuti necessari per lo specifico rapporto concessorio.
2. Per quanto non espressamente previsto nella concessione opera il rinvio alle norme del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti).
 3. Le spese connesse alla stipula della concessione saranno poste a carico dei soggetti gestori.

ART. 14 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata ordinaria dell'affidamento è stabilita in un periodo massimo di 5 anni, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o interventi di innovazione e miglioria dell'impianto, la durata dell'affidamento sarà adeguatamente ponderata e motivata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento effettuato, documentato da un piano economico – finanziario relativo alla gestione dell'impianto e finalizzato alla promozione dell'attività sportiva e dell'implementazione e miglioramento dell'impianto stesso. La durata dell'affidamento non potrà comunque essere superiore a 30 anni.

ART. 15 - IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD EDIFICI SCOLASTICI

1. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi annessi ad edifici scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra - curriculari ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, previa stipula di apposita convenzione secondo criteri di economicità e razionalità.

TITOLO III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

ART. 16 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Di regola l'uso degli impianti sportivi è consentito, da parte degli utenti, dietro il pagamento delle relative tariffe.
2. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe d'uso degli impianti sportivi ed in particolare:
 - a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
 - c) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
 - d) le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
3. La Giunta Comunale approva il tariffario di cui al precedente comma nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento.
4. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:
 - a) commisurazione delle tariffe ai costi di gestione relativi a ciascun impianto;
 - b) valutazione del grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio, con riferimento al tipo di impianto sportivo (impianto di interesse cittadino o impianto di frazione);
 - c) tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;

- d) grado di fruibilità sportiva della struttura;
 - e) periodo temporale interessato all'uso (esempio: differenziazione fra uso in giorni feriali e in giorni festivi oppure fra uso diurno o notturno);
 - f) politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.). Di regola per un uso degli impianti finalizzato allo svolgimento di attività extrasportive, le tariffe dovranno essere adeguatamente maggiorate.
5. Le tariffe devono essere comunque soggette ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
 6. Fra le tipologie tariffarie riservate agli utenti individuali, potranno essere previste forme di abbonamento a tariffa agevolata per l'uso continuativo dell'impianto, stabilendo la modalità di corresponsione anticipata della tariffa.
 7. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.
 8. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 17 - CANONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l'utilizzazione dell'impianto da parte di propri associati o di terzi, il soggetto gestore dovrà corrispondere al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone concessorio, da assoggettare a I.V.A., pari a quanto stabilito dall'Amministrazione.
 2. Saranno invece di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questo introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:
 - a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
 - b) le tariffe relative all'utilizzazione degli impianti;
 - c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale.
- In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

ART. 18 - ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità. In particolare il soggetto gestore si impegna a mettere l'impianto a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di iniziative, ai seguenti soggetti:
 - a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate;
 - b) ad altre Istituzioni pubbliche e alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.
2. Per taluni impianti il soggetto gestore sarà tenuto a stabilire forme e modalità di apertura al pubblico dell'impianto per la fruizione libera degli spazi dell'impianto, compatibilmente con l'attività sportiva realizzata nello stesso.

ART. 19 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del

soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.

TITOLO IV - RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 20 - ONERI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Il Concessionario si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri diretti e indiretti relativi alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo:
 - a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono, previa intestazione delle stesse;
 - b) pagamento di eventuali tributi /o tariffe (es. TARI, TASI, ecc.);
 - c) pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
 - d) sorveglianza e custodia degli spazi concessi;
 - e) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi concessi, come meglio indicato al successivo art. 22, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
 - f) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
 - g) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
 - h) rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
 - i) obbligo di sottoscrizione di apposite polizza assicurativa di Responsabilità Civile e fideiussoria.
2. Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "Responsabile dell'impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.
3. Il concessionario deve provvedere annualmente, all'inizio di ogni stagione sportiva (settembre), a predisporre una relazione in merito all'utilizzo dell'impianto; nella relazione dovranno essere indicati anche tutti gli interventi di manutenzione dallo stesso eseguiti nell'anno sportivo trascorso, le tariffe introitate e copia dell'avvenuto pagamento delle utenze e di eventuali tributi.
4. Il Comune si fa carico di norma degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria, come meglio specificato all'art. 23 del presente Regolamento, che non derivino da danneggiamenti da parte degli utilizzatori dell'impianto o dal Concessionario stesso.

ART. 21 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.
2. Sarà compito del "Responsabile dell'impianto" di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 22 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Concessionario è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi i concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi. Deve inoltre consegnare al Comune copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

ART. 23 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Fanno carico al Comune, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva. Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il Responsabile dell'impianto dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.
2. Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati al Concessionario.
3. Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo, fatti salvi casi di urgenza. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.
4. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 24 - MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia. In tal caso dovrà produrre le prescritte certificazioni.
Il concessionario potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.
2. Qualora il concessionario effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte del Comune, quest'ultimo può, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al concessionario stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai soggetti gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.
Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 25 - SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario è tenuto:
 - a) a fare uso della struttura nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dalle vigenti norme urbanistiche;

- b) a rispettare il divieto di deposito di materiali estranei all'attività cui è adibita la struttura;
 - c) a fare uso dell'impiantistica elettrica a corredo della struttura sportiva nel rispetto del D. Lgs. n. 37/2008 (ex Legge n. 47/1990);
 - d) a fare corretto uso dell'impiantistica di distribuzione del gas (riscaldamento e acqua calda); in caso di usi diversi, sarà cura del Concessionario fornire al Comune le apposite autorizzazioni;
 - e) a fare uso dell'impianto nel rispetto della normativa antincendio, con particolare riferimento al numero, alla dislocazione e alla manutenzione dei presidi antincendio e al non superamento del numero delle persone che fruiscono in contemporanea la struttura; sarà cura del Concessionario fornire al Comune la seguente documentazione:
 - Piano di emergenza;
 - Piano di esodo;
 - Registro manutenzione dei presidi antincendio;
 - Nomina coordinatore alle emergenze;
 - Nomine addetti alle emergenze.
2. Il Concessionario provvederà altresì ad autocertificare gli adempimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 26 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

1. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 27 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il soggetto gestore è tenuto alla stipula di polizze assicurative per il proprio personale, per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone, beni immobili e mobili. Le polizze assicurative richieste e i massimali da assicurare saranno specificati nel capitolato di gara e potranno variare sulla base delle diverse tipologie degli impianti.

ART. 28 – MODALITA' DI CONTROLLO

1. Il Comune, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal soggetto gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze del Concessionario che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione cui all'art. 31 del presente Regolamento, inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo al soggetto gestore stesso.
2. Al fine di consentire tale controllo, il Concessionario si obbliga annualmente a inviare all'Amministrazione Comunale (Lavori Pubblici e Servizi al Cittadino) entro il mese di settembre:
 - la relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell'anno e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; il programma è comunque integrabile nel corso dell'anno solare;

- copia del bilancio nonché del rendiconto della gestione concernente l'anno precedente, con apposita rendicontazione delle entrate e delle spese e relazione tecnica illustrante l'attività sportiva svolta.

TITOLO V - SOSPENSIONE , REVOCA DELLA CONCESSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 29 - SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
 - b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
 - c) per il sopravvenire di situazioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
 - d) per ragioni di Protezione Civile.
2. La sospensione sarà comunicata ai soggetti concessionari con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo casi eccezionali che non consentano tale preavviso.
3. In caso di sospensione nulla è dovuto dal Comune ai soggetti concessionari.

ART. 30 - REVOCA

1. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione nei seguenti casi da intendersi quale giusta causa:
 - a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o pubblico interesse;
 - b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente Regolamento;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purchè risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obbiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Collesalveti o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione Comunale.

ART. 31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
 - b) esercizio di attività non autorizzate dal Comune che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
 - c) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti,
 - d) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione della concessione;
 - f) omessa presentazione del rendiconto di gestione,
 - g) accertato occultamento di avanzi di gestione;
 - h) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.

ART. 32 - RECESSO

1. E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale con un preavviso non inferiore a tre mesi.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - ABROGAZIONE DI NORME

1. E' abrogato il Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 05/04/2007 e il Disciplinare relativo alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17/04/2007.

ART. 34 - NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati all'Albo Pretorio Comunale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.